

Si prega di non riprodurre o diffondere i contenuti e il materiale riportati nella presente dispensa perché coperti dal diritto d'autore.

Giappichelli Formazione

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO IN MAGISTRATURA 2021-2022

GIAPPICHELLI EDITORE

Responsabile scientifico

Vincenzo Lopilato

LEZIONE DEL 21 MAGGIO 2022

di Vincenzo Lopilato

Diritto civile

AREA TEMATICA

RESPONSABILITÀ CIVILE (Pt. III)

Omissis.

Argomento 2

TRACCIA

Rapporti tra responsabilità del proprietario e dell'appaltatore per rovina o grave difetto dell'edificio, con particolare riferimento alla natura della responsabilità e alle cause di esonero da responsabilità.

A. Schema per punti

1. Fonti di regolazione: nozione e fondamento. 2. Elemento oggettivo. 3. Elemento soggettivo, natura della responsabilità e causa di esonero da responsabilità. 4. Responsabilità dell'appaltatore: presupposti o elementi costitutivi. 5. Elemento oggettivo. 6. Natura giuridica. 7. **Rapporti con la responsabilità dell'appaltatore per vizi. Vizi dell'opera e difetti dell'opera: differenze.**
Su quest'ultimo punto v. in particolare par. 3 e 31.

Nota. Si rinvia alla lezione per lo sviluppo della traccia.

B. Giurisprudenza

1. Tesi della responsabilità soggettiva presunta: **Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2009, n. 2481.**
Massima:

La responsabilità da rovina di edificio costituisce una ipotesi di responsabilità a titolo di colpa presunta, atteso che, una volta assolto da parte del danneggiato, che agisce per il risarcimento dei danni ex art. 2053 c.c., l'onere di provare l'esistenza del danno ed il nesso di causalità con lo stato di rovina dell'edificio altrui, grava sul proprietario dell'edificio l'onere di fornire la prova specifica dell'insussistenza della colpa, dimostrando che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione (della quale si postula quindi la doverosità) o a vizio di costruzione. Pur in assenza di uno specifico riferimento, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato (nella specie la Corte, facendo propri i principi suindicati, ha confermato la responsabilità degli albergatori per i danni occorsi ad un bambino, travolto da un cancello metallico delle struttura alberghiera che era fuoriuscito dai binari. A detta della Corte, gli albergatori non erano stati in grado di provare né il difetto di manutenzione del cancello né il caso fortuito).

1.1. Tesi della responsabilità oggettiva: **Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2010, n. 1002.**
Massima:

La responsabilità oggettiva, posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento per rovina di edificio (o di altra costruzione) ai sensi dell'art. 2053 c.c., può essere esclusa soltanto dalla dimostrazione che i danni causati dalla **rovina dell'edificio** non siano riconducibili a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma rilevante come caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fatto esterno non presenti i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità.

Si riporta la motivazione della sentenza per esteso:

Omissis.

Diritto

1.1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'errata interpretazione ed applicazione degli artt. 2053 e 1227 c.c., nonché l'omessa valutazione di risultanze processuali e la contraddittorietà della motivazione.

Assume la ricorrente che il ctu ha accertato che la pavimentazione ben poteva essere effettuata anche con pietre naturali (nella specie marmo); che queste se prive di difetti e di qualità eccellente doveva avere un punto di rottura alla tensione di kg. 200 kg/cm²; che tale rottura era stata realizzata proprio dal salto operato dallo I., per cui il suo peso dinamico, a seguito del salto dalla balaustra era divenuto di kg. 1200, a fronte di un peso di kg. 115;

che tale salto integrava un caso fortuito dovuto al comportamento del danneggiato idoneo ad escludere la responsabilità della convenuta.

1.2. Con il ricorso incidentale il ricorrente I. lamenta la violazione degli artt. 2053 e 1227 c.c., nonché il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza per avere il giudice di appello ritenuto il suo concorso di colpa nella produzione dell'evento, mentre dalla consulenza emergeva che il salto dello I. sul marmo di copertura del terrazzo in ogni caso di per sé non poteva determinare il cedimento della lastra.

2.1. I due motivi di ricorso, essendo speculari, ed attenendo entrambi ad una pretesa violazione e falsa applicazione della norma relativa al concorso del fatto colposo del creditore-danneggiato, per quanto secondo opposte prospettazioni, vanno esaminati congiuntamente. Entrambi sono infondati. Premesso che non vi è questione tra le parti sull'inquadramento della fattispecie effettuata dai giudici di merito nell'ambito dell'art. 2053 c.c., va osservato che tale norma statuisce la responsabilità del proprietario dell'edificio per i danni cagionati dalla rovina dello stesso, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Secondo la prevalente giurisprudenza, a cui questa Corte ritiene di dover aderire, l'art. 2053 c.c., rappresenta un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che quindi prescinde dall'esistenza dell'elemento psicologico.

Si tratta di un'ipotesi, quindi, non di presunzione di colpa (come pure ritenuto da Cass. 30/01/2009, n. 2481), ma di presunzione di responsabilità (e quindi di responsabilità oggettiva), salvo che non si fornisca la prova liberatoria che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Si ritiene, pertanto, che la norma in questione si ponga in rapporto di specialità rispetto a quella di cui all'art. 2051 c.c..

La responsabilità oggettiva, posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento ex art. 2053 c.c., può essere esclusa solamente dalla dimostrazione che i danni cagionati dalla rovina dell'edificio non debbono ricondursi a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fatto esterno non presenta i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità. (Cass. 03/08/2005, n. 16231; Cass. 06/05/2008, n. 11053).

2.2. Benchè la norma non ne faccia menzione, ai fini dell'esonero del proprietario dalla responsabilità è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

Tale esimente, che, in quanto comune ad ogni forma di responsabilità assume portata generale, si pone sul medesimo piano ed in rapporto di alternatività con quella speciale prevista dall'art. 2053 c.c., potendo configurarsi il caso fortuito tanto in negativo, quale assenza del difetto di costruzione o manutenzione, quanto in positivo, quale evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale (Cass. 14/10/2005, n. 19974; Cass. 03/12/1997, n. 12251).

3.1. Il fortuito esclude la responsabilità del proprietario poichè esso incide sul nesso causale.

Come sopra detto, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento

sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737).

3.2. Un corollario di detto principio è la regola posta dall'art. 1227 c.c., comma 1, il quale nel contempo da base normativa al suddetto principio, presupponendolo. Tale norma prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato: essa è un approdo dei codici moderni.

In passato, invece, l'accertamento di una concorrente colpa del danneggiato faceva venir meno la responsabilità del danneggiante, tranne che sussistesse il dolo di costui. Nei sistemi di common law si parlava di contributory negligence, contributory negligence ed attualmente di comparative negligence.

Secondo la dottrina classica nel nostro ordinamento esisterebbe un principio di autoresponsabilità, segnatamente previsto dall'art. 1227 c.c., comma 1, oltre che da altre norme, che imporrebbe ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza.

L'autoresponsabilità costituirebbe un mezzo per indurre anche gli eventuali danneggiati a contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirli.

3.3. Senza entrare nella questione dell'esistenza nel nostro ordinamento del detto principio di autoresponsabilità, va solo rilevato che la dottrina più recente, che questa Corte ritiene di dover condividere, ha abbandonato l'idea che la regola di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, sia espressione del principio di autoresponsabilità, ravvisandosi piuttosto un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile.

Pertanto la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perchè il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.

3.4. La regola di cui all'art. 1227 c.c., va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. civ. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988).

La colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perchè il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.

Proprio perchè è rimasta superata la teoria del principio autoresponsabilità del danneggiato, la colpevolezza del comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall'art. 1227 c.c., comma 1, è l'unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti - eziologicamente idonei - del danneggiato, qualunque possa essere l'interpretazione dell'obbligo giuridico, cui si richiama l'art. 41 c.p.c., comma 2, allorchè il danno trovi la sua causa nel comportamento omissivo di altro soggetto.

Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 c.c., comma 1, sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenuto conto di quanto sopra esposto su detto istituto, per eguale ragione il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.

Non sussiste incompatibilità tra la responsabilità oggettiva del proprietario di edificio per il danno causato dalla rovina (anche parziale dello stesso) ed il concorso del fatto colposo del danneggiato.

3.5. Ove infatti il danno abbia la sua eziologia nella rovina dell'edificio, (non essendo stata provata

l'inesistenza nè del difetto di manutenzione nè del vizio di costruzione) e nel comportamento colposo del danneggiato, con accertamento di esclusiva competenza del giudice di merito, correttamente il giudice dovrà ritenere che nella produzione dell'evento abbiano concorso le due cause e, conseguentemente, ridurre il risarcimento, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1227 c.c., comma 1.).

3.6. Trattasi di un accertamento fattuale rimesso ai poteri del giudice di merito ed incensurabile in questa sede se adeguatamente motivato (Cass. 02/02/2006, n. 2284; Cass. 03/12/2002, n. 17152). Omissis.

5. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente principale lamenta l'errata interpretazione, applicazione e violazione degli artt. 2053, 1227 e 2055 c.c., nonché il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza in merito al riparto delle colpe tra essa attrice ed il danneggiante, non avendo applicato il principio della presunzione del pari concorso di colpa, in assenza di altri elementi.

6.1. In linea di principio va osservato che nel determinare la riduzione del risarcimento occorre tener conto, secondo la norma dell'art. 1227 c.c., comma 1, sia la gravità della colpa sia l'entità delle conseguenze che sono derivate.

La gravità della colpa va intesa, ai fini della norma in esame, non in senso psicologico, ma come entità della diligenza violata.

Solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato alla realizzazione dell'evento dannoso, il giudice potrà avvalersi della principio di cui all'art. 2055 c.c., u.c., della presunzione di pari concorso di colpa.

Trattasi infatti di un principio generale applicabile in ogni caso di concorso di condotte nella produzione del fatto dannoso.

Non potrà invece il giudice fare ricorso al principio equitativo nella ripartizione del grado di colpa (rectius: dell'entità dell'apporto causale), poichè tale criterio potrà essere adottato solo a norma dell'art. 1226 c.c., in sede di liquidazione del danno, ma non per la determinazione delle singole colpe.

6.2. Il giudizio sull'accertamento del concorso di colpa del danneggiato deve essere correttamente e adeguatamente motivato con riguardo sia all'entità della colpa del danneggiato e alla relativa quantificazione percentuale, sia all'efficienza causale della sua negligenza rispetto alla produzione del danno. Ove non lo sia, è censurabile in Cassazione (Cass. 29/09/2005, n. 19166; Cass, 08/04/2003, n. 5511).

6.3. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto preponderante la responsabilità della proprietaria perchè manteneva in essere ed accessibile a terzi, attraverso una scala a pioli, quel terrazzo con il piano di calpestio precario e che, quindi, andava confermata la determinazione delle reciproche responsabilità operata dal giudice di merito. Quest'ultimo, come riferisce il resistente, aveva determinato il concorso di colpa del danneggiato sulla base di criterio equitativo nella misura di un quarto.

La suddetta motivazione è insufficiente.

Infatti, come si è detto, la ripartizione delle colpe, ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., e, quindi, della diminuzione del risarcimento va effettuata sulla base delle prove dei relativi apporti causali alla produzione del fatto dannoso.

Nella fattispecie(inquadrata nell'ambito dell'art. 2053 c.c.) il fatto generatore di danno è costituito dalla disintegrazione di una parte dell'edificio (dalla rottura del marmo).

Ne consegue che, ai fini della ripartizione delle colpe, una volta ritenute le stesse sussistenti e concorrenti, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare e valutare in quale misura entrambe le parti avevano determinato la disintegrazione della parte di edificio (il marmo).

Con riferimento alla posizione della proprietario, andava accertato di quanto il punto di tensione massima di rottura del marmo in questione fosse inferiore a quello di tensione massima alla rottura di un marmo in perfetta manutenzione e costruzione.

Con riferimento alla posizione dello I., andava accertato e valutato di quanto il peso dinamico dello stesso (accertato dal ctu. in kg. 1200) avesse influito sulla rottura del marmo a fronte del peso statico dello stesso. Ne tali accertamenti nè le successive valutazioni risultano dalla sentenza impugnata, la quale presenta, pertanto, sul punto una motivazione insufficiente.

Ove poi tali accertamenti fossero risultati tecnicamente impossibili, ed in ogni caso ove non fosse stato possibile provare l'entità dell'apporto causale delle parti in causa alla rottura del marmo, il giudice di merito avrebbe dovuto applicare la presunzione del pari concorso di colpa, di cui all'art. 2055 c.c., u.c..

7. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento del terzo motivo.

8. Pertanto vanno rigettati il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Va accolto il secondo motivo del ricorso principale e dichiarato assorbito il terzo. Va cassata, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione ad altra sezione della corte di appello di Firenze, che si uniformerà ai suddetti principi di diritto di cui al punto 6.1.

Omissis.

2. Rapporti con la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ.: primo orientamento: forma di responsabilità civile: **Cass. civ., sez. un., 3 febbraio 2014, n. 2284.**

Omissis.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 - ARIN - Azienda Risorse Idriche di Napoli - S.p.A. chiese al Tribunale di Napoli di condannare A. & I. Della Morte S.p.A. e il Commissario Straordinario di Governo ex D.L. n. 244 del 1995 a rifonderle le spese sostenute per il ripristino e la messa in sicurezza delle opere idriche danneggiate a seguito di forti precipitazioni atmosferiche che avevano determinato il cedimento - rotazione di una camera di manovra e il conseguente tranciamento della condotta idrica ad essa collegata. L'attrice aveva premesso che la società Della Morte aveva costruito gli impianti de quibus quale concessionaria del Commissario Straordinario. 2 - Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 2 aprile 2002, in accoglimento dell'eccezione della convenuta, si dichiarò incompetente a conoscere della domanda in virtù della competenza, ratione materiae, del Tribunale Regionale delle Acque. 3 - Riassunto il giudizio, con sentenza in data 21 gennaio - 22 aprile 2008 il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche rigettò sia la domanda della ARIN, che ritenne decaduta dal diritto di far valere l'azione di cui all'art. 1669 cod. civ., sia la riconvenzionale della convenuta, la quale aveva chiesto di essere tenuta indenne da quanto eventualmente condannata a pagare. 4 - Pronunciando sulle rispettive impugnazioni, con sentenza in data 28 marzo - 5 luglio 2012 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in parziale accoglimento dell'appello principale, condannò la S.p.A. A. & I. Della Morte a pagare in favore della ARIN, a titolo di risarcimento danni, la somma di Euro 877.762,05. Il TSAP osservò per quanto interessa: era ammissibile la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., non preclusa dalla decadenza dell'azione ex art. 1669 cod. civ.; la società appellata aveva commesso errori di progettazione e realizzazione; non era configurabile alcun comportamento colposo in capo al concedente Commissario Straordinario Governativo. 5 - Avverso la suddetta sentenza la S.p.A. A. & I. Della Morte ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La ARIN S.p.A. ha resistito con controricorso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui il ricorso era stato notificato per integrare il contraddittorio, si è costituita tardivamente al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. La ricorrente ha presentato memoria e depositato osservazioni alle conclusioni del P.M.

Diritto

1.2 - Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2043 cod. civ. La ricorrente premette che il TRAP aveva correttamente inquadrato la fattispecie nella previsione

dell'art. 1669 cod. civ., ritenendone la specialità rispetto all'azione generale di risarcimento ex art. 2043 cod. civ. e aveva affermato la decadenza (rectius: prescrizione) dell'ARIN per non avere rispettato il termine di un anno per l'esercizio dell'azione. Lamenta che invece il TSAP, pur muovendo dagli stessi presupposti, aveva ritenuto l'applicabilità dell'art. 2043 cod. civ. allorché non è applicabile l'art. 1669 cod. civ., in tal modo ritenendo perfettamente fungibili le due azioni risarcitorie..1.2 - La censura non coglie nel segno ed è comunque infondata. Occorre premettere che, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente e da essa sempre ribadito (si vedano, in particolare, pag. 5 della memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e le osservazioni alle conclusioni del P.M.), alla pagina 5 della sentenza impugnata è chiaramente riferito che la Aris aveva formulato uno specifico motivo di appello per sostenere l'inapplicabilità nei propri confronti dell'art. 1669 cod. civ. sull'assunto di non essere stata parte del rapporto contrattuale di appalto. Da ciò si evince che la società appellante aveva basato la propria domanda sulla previsione generale dell'art. 2043 cod. civ.. In realtà la sentenza del TSAP è fondata su due rationes decidendi, una sola delle quali (la seconda) forma oggetto di impugnazione. Infatti essa ha dapprima affermato (pag. 8) che il Tribunale regionale aveva seguito una erronea interpretazione dell'art. 1669 cod. civ., interpretandolo come se tale norma fosse diretta a limitare, anziché ad estendere, la responsabilità dell'appaltatore per i danni provocati da carenze di progettazione e costruzione che abbiano determinato la rovina dell'edificio. Poi ha affrontato il tema dell'applicabilità dell'art. 2043 cod. civ. dando risposta positiva al quesito sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione.^[SEP] La questione della compatibilità, quindi della ammissibilità, delle azioni ex art. 2043 cod. civ. e dell'art. 1669 cod. civ. rispetto al medesimo evento va risolta in senso affermativo. La responsabilità prevista dall'art. 1669 cod. civ., secondo un principio ormai consolidato, nonostante sia collocata nell'ambito del contratto di appalto, configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini, essendo riconducibile ad una violazione di regole primarie (di ordine pubblico), stabilite per garantire l'interesse, di carattere generale, alla sicurezza dell'attività edificatoria, quindi la conservazione e la funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l'incolumità delle persone. Da questa configurazione consegue l'ulteriore questione del rapporto tra le due disposizioni, risolto da questa Corte in virtù del principio che l'art. 1669 cod. civ. reca una norma speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 2043 cod. civ., risultando la seconda applicabile quante volte la prima non lo sia in concreto. Al riguardo è sufficiente ricordare che la natura di norma speciale dell'art. 1669 cod. civ. rispetto all'art. 2043 cod. civ. presuppone l'astratta applicabilità delle due norme, onde, una volta che la norma speciale non possa essere in concreto applicata, permane l'applicabilità della norma generale, in virtù di una tesi coerente con le ragioni della qualificazione della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. come extracontrattuale, consistenti nell'esigenza di offrire ai danneggiati dalla rovina o dai gravi difetti di un edificio una più ampia tutela. Infatti, come è stato bene osservato in dottrina e come asserito dalla sentenza impugnata, da detta configurazione si desume che l'art. 1669 cod. civ. non è norma di favore diretta a limitare la responsabilità del costruttore, ma mira a garantire una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale. Il legislatore ha con essa stabilito un più rigoroso regime di responsabilità rispetto a quello previsto dall'art. 2043 cod. civ., caratterizzato dalla presunzione juris tantum di responsabilità dell'appaltatore, che è stata tuttavia limitata nel tempo, in virtù di un bilanciamento tra le contrapposte esigenze di rafforzare la tutela di un interesse generale e di evitare che detta presunzione si protragga per un tempo irragionevolmente lungo. Pertanto, se la ratio dell'art. 1669 cod. civ. è quella di introdurre una più incisiva tutela, è coerente con la medesima l'applicabilità dell'art. 2043 cod. civ., nel caso in cui non sussistano le condizioni previste dalla prima norma, essendo in generale ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto al regime probatorio e potendo la parte agire non avvalendosi delle facilitazioni probatorie stabilite per una di esse. Una diversa soluzione va respinta, in quanto comporta una indebita restrizione dell'area di tutela stabilita dalla norma fondamentale in materia di responsabilità extracontrattuale e, in palese contrasto con l'armonia del sistema e con le ragioni alla base della

previsione della disciplina speciale, conduce all'irragionevole risultato di creare un regime di responsabilità più favorevole per i costruttori di edifici, perchè esclude ogni forma di responsabilità in situazioni che potrebbero ricadere nell'ambito - in linea di principio illimitato - dell'art. 2043 cod. civ. L'azione ex art. 2043 c.c. è, dunque, proponibile quando in concreto non sia esperibile quella dell'art. 1669 cod. civ., perciò anche nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera. Nell'ipotesi di esperimento dell'azione disciplinata dall'art. 2043 cod. civ. non opera, ovviamente, il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore, che lo onera di una non agevole prova liberatoria. Pertanto, in tal caso, spetta a colui il quale agisce provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ. e, in particolare, anche la colpa del costruttore (confronta Cass. Sez. 1, 12 aprile 2006, n. 8520).^[1] 2.1 - Il secondo motivo rappresenta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e ancora degli artt. 1669 e 2043 cod. civ.^[2] La ricorrente assume che dalla stessa sentenza risulta che l'appellante si era limitata a riproporre la domanda formulata in primo grado e che il TSAP aveva ritenuto, contrariamente al vero, che avesse proposto tanto la domanda ex art. 1669 cod. civ., quanto quella ex art. 2043 cod. civ. Aggiunge che nell'atto di appello si era limitata ad affermare che in via alternativa soccorreva anche l'azione prevista dall'art. 2043 cod. civ. 2.2 - La censura implica l'interpretazione della domanda originariamente proposta dalla ARIN e del suo atto di appello, attività riservate ai giudici di merito. Peraltro la ricorrente non riferisce testualmente le pertinenti parti dei due atti necessarie alle Sezioni Unite per eseguire le verifiche opportune. Resta la considerazione decisiva che la sentenza impugnata, oltre a quanto già riportato sub. 1.2 -, ha esplicitamente affermato (pag. 7, punto 9) che l'appello della Arin aveva investito non solo il capo della sentenza che aveva dichiarato la decadenza dall'azione, ma anche la statuizione relativa all'esistenza o meno di errori di progettazione e realizzazione dell'opera e la conseguente responsabilità dell'impresa ed ha aggiunto che l'appellante aveva esplicitamente chiesto la declaratoria di responsabilità extracontrattuale di entrambi gli appellati per il crollo in questione, assumendo che esso era stato causato da colpa ed errori dei medesimi. Ne consegue che la Arin aveva devoluto al giudice di appello la questione attinente a comportamenti degli appellati idonei a determinarne la responsabilità extracontrattuale. La corretta qualificazione giuridica della medesima rientra nei poteri - doveri del giudice. Pertanto la censura è infondata. 3.1 - Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in tema di disponibilità delle prove (art. 115 cod. proc. civ.). Si assume che la sussistenza della responsabilità dell'impresa non trova fondamento nelle prove fornite dalle parti e neppure nell'istruttoria espletata. Le argomentazioni a sostegno si incentrano, soprattutto, nella critica alla interpretazione data dal TSAP alle risultanze della C.T.U. e nella omessa considerazione di circostanze rilevanti. 3.2 - La censura, formalmente prospettata sotto l'esclusivo profilo della violazione e falsa applicazione (peraltro non specificate come se fossero sinonimi) di una norma di diritto e non anche quello del vizio di motivazione, in realtà attacca il contenuto decisorio della sentenza impugnata. Al riguardo appare opportuno ribadire l'orientamento già espresso da questa Corte (Cass. Sez. 1 20 giugno 2006, n. 14267), secondo cui, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 155 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. Anche il terzo motivo, risulta, dunque, infondato.^[3] 4 - Pertanto il ricorso è rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza. La liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali. Omissis.

2.1. Applicabilità dell'art. 1669 cod. civ. anche alle opere di ristrutturazione edilizia e agli interventi modificativi su immobili preesistenti con affermazioni in ordine alla valenza dei "gravi difetti" e alla natura della responsabilità: Cass. civ., sez. un, 27 marzo 2017, n. 7756.

Nota. *In un obiter dictum della sentenza si afferma che si tratta di una forma di responsabilità contrattuale.*

Massima:

In tema di contratto d'appalto, l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.

Si riporta di seguito la motivazione della sentenza:

Omissis.

Fatto

Gli odierni ricorrenti, partecipanti tutti al condominio di via (OMISSIS), convenivano in giudizio innanzi al locale Tribunale la società venditrice Fonte Sajano s.r.l. e la società P.F. e C. s.n.c., che su incarico di quest'ultima aveva eseguito sull'edificio interventi di ristrutturazione edilizia. Domandavano la condanna delle società convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni consistenti in un esteso quadro fessurativo esterno ed interno delle pareti del fabbricato ed altri gravi difetti di costruzione.

Nel resistere in giudizio entrambe le convenute chiamavano in causa la società che aveva eseguito gli intonaci, la Edilcentro s.r.l., per esserne tenute indenni.

Nella contumacia della società chiamata in causa, il Tribunale, ritenuta la ricorrenza di gravi difetti dell'opera, accoglieva la domanda e condannava le società convenute al pagamento della somma di Euro 71.503,50, a titolo di responsabilità per danni ex art. 1669 c.c..

Impugnata dalla P.F. e C. s.n.c., tale decisione era ribaltata dalla Corte d'appello di Ancona, che con sentenza pubblicata il 12.7.2012 rigettava la domanda. Richiamato il precedente di Cass. n. 24143/07, la Corte territoriale osservava che ai fini dell'applicazione dell'art. 1669 c.c., la costruzione di un edificio o di altra cosa immobile destinata a lunga durata costituisce presupposto e limite della responsabilità dell'appaltatore. E poichè nella specie erano stati eseguiti solo interventi di ristrutturazione edilizia (con cambiamento di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione), comprendenti la realizzazione di nuovi balconi ai primi due piani, di una scala in cemento armato e di nuovi solai ai sottotetti, non si trattava della nuova costruzione di un'immobile, ma di una mera ristrutturazione. Di qui l'inapplicabilità della norma anzi detta.

La cassazione di questa sentenza è chiesta dagli odierni ricorrenti sulla base di un solo motivo.

Vi resiste con controricorso la P.F. & C. s.n.c..

La Fonte Sajano s.r.l. in liquidazione e la Edilcentro s.r.l. non hanno svolto attività difensiva.

La terza sezione civile di questa Corte, ravvisando un contrasto di giurisprudenza sulla riconducibilità all'art. 1669 c.c., anche delle opere edilizie eseguite su di un fabbricato preesistente, ha rimesso la causa al primo Presidente, che l'ha assegnata a queste Sezioni unite.

Entrambe le parti, ricorrente e controricorrente, hanno depositato memoria.

Diritto

1. - Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". Espone che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la ristrutturazione edilizia di un fabbricato non possa rientrare nella previsione dell'art. 1669 c.c.; lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di motivare sull'entità dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, nonchè sulla consistenza e sulla rilevanza dei vizi accertati dal c.t.u.; deduce che) rispetto al caso esaminato da Cass. n. 24143/07, quello in oggetto concerne interventi edilizi di carattere straordinario riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c.; e richiama, tra altre pronunce di questa Corte, Cass. n. 18046/12 per affermare che la ridetta norma è applicabile non solo alle nuove costruzioni, ma anche alle opere di ristrutturazione immobiliare e a quelle che siano comunque destinate ad avere lunga durata.

2. - Sotto quest'ultimo profilo, quello dell'ambito oggettivo coperto dall'art. 1669 c.c., l'ordinanza interlocutoria della terza sezione rileva un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte (precisamente all'interno della seconda sezione). E senza mostrare di voler prendere partito per l'una o l'altra tesi, quella che esclude o quella che afferma l'applicabilità dell'art. 1669 c.c., anche alle ristrutturazioni immobiliari, ritiene che emerga ad ogni modo un contrasto sui principi di diritto affermati, al di là delle possibili peculiarità "fattuali" delle singole situazioni esaminate.

2.1. - Sulla peculiare questione in oggetto anche la dottrina mostra di dividersi. Pacifica l'applicabilità dell'art. 1669 c.c., ai casi di ricostruzione o di costruzione di una nuova parte dell'immobile, come ad esempio la sopraelevazione, che è essa stessa una "nuova costruzione", prevale l'opinione dell'estensibilità della norma anche alle ipotesi di interventi di tipo manutentivo - modificativo che debbano avere una lunga durata nel tempo. Ciò sia nel caso in cui a seguito delle riparazioni o delle modifiche collassi l'intera e preesistente struttura immobiliare, indipendentemente dall'importanza in sé della parte riparata o modificata, sia ove la rovina o i gravi difetti riguardino direttamente quest'ultima. Ed escluse le riparazioni non di lunga durata, come quelle ordinarie, e quelle aventi ad oggetto parti strutturali anch'esse non destinate a conservarsi nel tempo, deve dunque ammettersi l'applicazione dell'art. 1669 c.c., nelle situazioni inverse. Si osserva da alcuni che, in definitiva, il problema è lo stesso che si presenta allorché rovine o sia gravemente difettosa soltanto una porzione dell'originario edificio, visto che la stessa norma contempla anche l'ipotesi che l'immobile rovine "in parte". Non solo, ma si ipotizza che la soluzione inversa si presterebbe a dubbi di legittimità costituzionale, considerato che gli artt. 1667 e 1668 c.c., del pari riguardanti la responsabilità dell'appaltatore, si applicano ad opere consistenti in mere modificazioni o riparazioni, mentre l'art. 1669 c.c., restrittivamente inteso condurrebbe, irrazionalmente e in violazione dell'art. 3 Cost., ad applicare l'art. 1667 c.c., ancorché l'opera consista, previa demolizione, in una ricostruzione totale o parziale, del tutto sovrapponibile ad una costruzione ex novo.

Minoritaria la tesi opposta, che rispetto alla disciplina degli artt. 1667 e 1668 c.c., ravvisa nell'art. 1669 c.c., una norma di carattere speciale. Si afferma che essa, insuscettibile di applicazione analogica, integri una garanzia vera e propria e una disposizione di favore per il committente, motivata dal fatto che nelle opere di lunga durata alcuni difetti possono presentarsi anche a distanza di molto tempo. L'art. 1669 c.c., riguarderebbe, per tale dottrina, le opere eseguite ex novo dalle fondamenta ovvero quelle dotate di propria autonomia in senso tecnico (come ad esempio una sopraelevazione).

3. - La giurisprudenza di questa Corte ha affrontato in maniera esplicita e diretta il tema di cui si discute solo in tre occasioni. O meglio in due, per le - ragioni che seguono.

3.1. - La prima con sentenza n. 24143/07. Riferita ad un caso di opere d'impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo condominiale d'un edificio preesistente, detta pronuncia ha osservato che l'art. 1669 c.c., delimita con una certa evidenza il suo ambito di applicazione alle opere aventi ad oggetto la costruzione di edifici o di altri beni immobili di lunga durata, ivi inclusa la sopraelevazione di un fabbricato preesistente, di cui ravvisa la natura di costruzione nuova ed autonoma. Non anche, però, le modificazioni o le riparazioni apportate ad un edificio o ad altre preesistenti cose immobili, da identificare a norma dell'art. 812 c.c.. A tale conclusione è pervenuta attraverso l'interpretazione letterale della norma, laddove questa "raccorda il termine "opera" a quello di "edifici o di altre cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata", per poi connettere e disciplinare le conseguenze dei vizi costruttivi della medesima opera, così significando che la costruzione di un edificio o di altra cosa immobile, destinata per sua natura a lunga durata, costituisce presupposto e limite di applicazione della responsabilità prevista in capo all'appaltatore". La conseguenza, conclude, è che ove non ricorra la costruzione d'un edificio o di altre cose immobili di lunga durata, ma un'opera di **mera riparazione o modificazione su manufatti preesistenti, non è applicabile l'art. 1669 c.c., ma, ricorrendone le condizioni, le norme sulla garanzia ex art. 1667 c.c.** Infine, detta sentenza ha escluso che questa Corte Suprema abbia mai affrontato ex professo la questione, se non nella vigenza del c.c. del 1865, sotto l'art. 1639 (si tratta della sentenza n. 754 del

1934, la quale nell'escludere l'applicabilità della norma alla copertura con asfalto d'un lastrico solare, si limitò, in realtà, ad affermare unicamente che la norma "ha, come è comune insegnamento, carattere eccezionale, e non può perciò essere estesa fuori dei casi ivi preveduti della fabbricazione di un edificio o d'altra opera notevole": n.d.r.).

3.1.1. - In senso puramente adesivo è la n. 10658/15 (massimata in maniera del tutto conforme), avente ad oggetto lavori di consolidamento di una villetta preesistente che avevano provocato gravi fessurazioni su di un corpo di fabbrica aggiuntovi.

A ben vedere, tuttavia, la motivazione chiarisce che il giudice d'appello, ricondotta la fattispecie all'art. 1669 c.c., aveva escluso la responsabilità dell'appaltatore a tale titolo non essendovi prova che questi avesse indicato i lavori da eseguire, nè che fosse stato messo al corrente dei difetti strutturali che avevano determinato le lesioni riscontrate. Sicchè, in definitiva, la Corte territoriale aveva escluso sia il nesso eziologico tra le opere eseguite dall'appaltatore e i danni lamentati, sia una colpa di lui. Il consenso prestato a Cass. n. 24143/07 è frutto, dunque, di una considerazione svolta ad *abundantiam* rispetto alla ratio decidendi, basata su altro; il che rende dubbio che detto precedente possa effettivamente militare nell'ambito della tesi negativa.

3.2. - Di segno opposto la sentenza più recente, n. 22553/15, secondo cui risponde ai sensi dell'art. 1669 c.c., anche l'autore di opere realizzate su di un edificio preesistente, allorchè queste incidano sugli elementi essenziali dell'immobile o su elementi secondari rilevanti per la funzionalità globale. In quella fattispecie, le opere avevano riguardato lavori di straordinaria manutenzione presso uno stabile condominiale, costituiti nel rafforzamento dei solai e delle rampe delle scale (queste ultime ricostruite completamente).

Nel darsi carico dei due precedenti massimati di segno contrario all'avviso espresso, detta sentenza ravvisa una "diversa valutazione complessiva delle emergenze fattuali", più che un "contrasto sincrono di giurisprudenza". Afferma, quindi, che la lettura della norma giustifica una diversa impostazione ermeneutica, "perchè non a caso il legislatore discrimina tra edificio o altra cosa immobile destinata a lunga durata, da un lato, e opera, dall'altro. L'opera cui allude la norma non si identifica necessariamente con l'edificio o con la cosa immobile destinata a lunga durata, ma ben può estendersi a qualsiasi intervento, modificativo o riparativo, eseguito successivamente all'originaria costruzione dell'edificio, con la conseguenza che anche il termine compimento, ai fini della delimitazione temporale decennale della responsabilità, ha ad oggetto non già l'edificio in sè considerato, bensì l'opera, eventualmente realizzata successivamente alla costruzione dell'edificio". Ha osservato, inoltre, che "l'etimologia del termine costruzione non necessariamente deve essere ricondotta alla realizzazione iniziale del fabbricato, ma ben può riferirsi alle opere successive realizzate sull'edificio pregresso, che abbiano i requisiti dell'intervento costruttivo". Pertanto, anche "gli autori di tali interventi di modificazione o riparazione possono rispondere ai sensi dell'art. 1669 c.c., allorchè le opere realizzate abbiano una incidenza sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'edificio ovvero su elementi secondari od accessori, tali da compromettere la funzionalità globale dell'immobile stesso". Per contro, prosegue la sentenza, "nessun valore può essere attribuito con riguardo alla responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., alle classificazioni urbanistiche predisposte dal legislatore al diverso fine del recupero di manufatti preesistenti: la differenza dei parametri di riferimento giustifica l'integrale responsabilità dell'appaltatore sia in presenza di interventi di manutenzione straordinaria sia in ipotesi di manutenzione ordinaria ai sensi della L. n. 457 del 1978, art. 31".

3.3. - Invece, Cass. n. 18046/12, richiamata tra altre nel motivo di ricorso, non pare prendere posizione nell'un senso piuttosto che nell'altro, sebbene in quel caso fosse sul tappeto, perchè dedotta dalla ricorrente venditrice - (ri)costruttrice, la differenza tra l'imperfetta realizzazione di immobili di nuova costruzione, rientrante nell'art. 1669 c.c., e i difetti di specifici lavori di ristrutturazione, che sosteneva non riconducibili alla norma. In detta sentenza, infatti, questa Corte ha ritenuto la censura non accoglibile in parte per difetto di autosufficienza, e in parte perchè la pronuncia impugnata faceva riferimento all'inadeguatezza sia dei lavori di completa ristrutturazione compiuti

dai venditori a stregua della concessione, sia di quelli di rifinitura, mentre le censure della ricorrente attenevano alla configurabilità, affermata dalla Corte territoriale, della violazione dell'art. 1669 c.c., in relazione solo a tali ultimi lavori.

4. - Queste Sezioni unite aderiscono all'orientamento meno restrittivo, ritenendolo sostenibile sulla base di ragioni d'interpretazione storico-evolutiva, letterale e teleologica.

4.1. - In primo luogo vale premettere e chiarire che anche opere più limitate, aventi ad oggetto riparazioni straordinarie, ristrutturazioni, restauri o altri interventi di natura immobiliare, possono rovinare o presentare evidente pericolo di rovina del manufatto, tanto nella porzione riparata o modificata, quanto in quella diversa e preesistente che ne risulti altrimenti coinvolta per ragioni di statica. L'attenzione va, però, soffermata principalmente sull'ipotesi dei "gravi difetti", sia perchè confinarla rispetto al regime ordinario degli artt. 1667 e 1668 c.c., sia per il rilievo specifico che i "gravi difetti" assumono nel caso in oggetto, sia per le ragioni di carattere generale che emergeranno più chiaramente di seguito.

4.2. - Innumerevoli altre volte la giurisprudenza di questa Corte, pur non esaminando in maniera immediata e consapevole la questione in esame, si è occupata dell'art. 1669 c.c., presupponendone (per difetto di contrasto fra le parli o per altre ragioni) l'applicabilità anche in riferimento ad opere limitate. Ed è pervenuta a soluzioni applicative di detta norma che appaiono poter prescindere dalla necessità logica di un'edificazione ab imo o di una costruzione ex novo.

Si è ritenuto, infatti, che sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purchè tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con interventi di manutenzione ordinaria ai sensi della L. n. 457 del 1978, art. 31, e cioè con "opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici" o con "opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" (sentenze nn. 1164/95 e 14449/99; in senso del tutto analogo e con riferimento a carenze costruttive anche di singole unità immobiliari, v. n. 8140/04, che ha ritenuto costituire grave difetto lo scollamento e la rottura, in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita, delle mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti; da premesse conformi procedono le nn. 11740/03, 81/00, 456/99, 3301/96 e 1256/95; di un apprezzabile danno alla funzione economica o di una sensibile menomazione della normale possibilità di godimento dell'immobile, in relazione all'utilità cui l'opera è destinata, parlano le sentenze nn. 1393/98, 1154/02, 7992/97, 5103/95, 1081/95, 3644/89, 6619/88, 6229/83, 2523/81, 1178/80, 839/80, 1472/75 e 1394/69).

Esemplificando, sono stati inquadrati nell'ambito della norma in oggetto i gravi difetti riguardanti: la pavimentazione interna ed esterna di una rampa di scala e di un muro di recinzione (sentenza n. 2238/12); opere di pavimentazione e di impiantistica (n. 1608/00); infiltrazioni d'acqua, umidità nelle murature e in generale problemi rilevanti d'impermeabilizzazione (nn. 84/13, 21351/05, 117/00, 4692/99, 2260/98, 2775/97, 3301/96, 10218/94, 13112/92, 9081/92, 9082/91, 2431/86, 1427/84, 6741/83, 2858/83, 3971/81, 3482/81, 6298/80, 4356/80, 206/79, 2321/77, 1606/76 e 1622/72); un ascensore panoramico esterno ad un edificio (n. 20307/11); l'inefficienza di un impianto idrico (n. 3752/07); l'inadeguatezza recettiva d'una fossa biologica (n. 13106/95); l'impianto centralizzato di riscaldamento (nn. 5002/94, 7924/92, 5252/86 e 2763/84); il crollo o il disfacimento degli intonaci esterni dell'edificio (nn. 6585/86, 4369/82 e 3002/81, 1426/76); il collegamento diretto degli scarichi di acque bianche e dei pluviali discendenti con la condotta fognaria (n. 5147/87); infiltrazioni di acque luride (n. 2070/78).

Se ne ricava, inconfutabile nella sua oggettività, un dato di fatto.

Nell'economia del ragionamento giuridico sotteso ai casi sopra menzionati, che fa leva sulla compromissione del godimento dell'immobile secondo la sua propria destinazione, è del tutto indifferente che i gravi difetti riguardino una costruzione interamente nuova. La **circostanza che le singole fattispecie siano derivate o non dall'edificazione primigenia di un fabbricato non muta i**

termini logico-giuridici dell'operazione ermeneutica compiuta in ormai quasi mezzo secolo di giurisprudenza, perchè non preordinata al (nè dipendente dal) rispetto dell'una o dell'altra opzione esegetica in esame. Spostando l'attenzione sulle componenti non strutturali del risultato costruttivo e sull'incidenza che queste possono avere sul complessivo godimento del bene, la giurisprudenza ha mostrato di porsi dall'angolo visuale degli elementi secondari ed accessori. Questo non implica di necessità propria che si tratti della prima realizzazione dell'immobile, essendo ben possibile che l'opus oggetto dell'appalto consista e si esaurisca in questi stessi e soli elementi. Ferma tale angolazione, a fortiori deve ritenersi che ove l'opera appaltata consista in un intervento di più ampio respiro edilizio (come, appunto, una ristrutturazione), quantunque non in una nuova costruzione, l'art. 1669 c.c., sia ugualmente applicabile.

In conclusione, considerare anche gli elementi "secondari" ha significato distogliere il focus dal momento "fondativo" dell'opera per direzionarlo sui "gravi difetti" di essa; per desumere i quali è stato necessario indagare altro, vale a dire l'aspetto funzionale del prodotto conseguito.

5. - Come la previsione dei "gravi difetti" dell'opera sia il risultato d'un progressivo allontanamento del precetto dal suo nucleo originario, lo dimostra la storia della norma.

Derivata dall'art. 1792 del codice napoleonico (il quale stabiliva che "Si l'edifice construit a prix fait, perit en tout ou en partie par le vice de la construction, meme par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans"), essa così recitava sotto l'art. 1639 c.c. del 1865: "Se nel corso di dieci anni dal giorno in cui fu compiuta la fabbricazione di un edificio o di altra opera notevole, l'uno o l'altra rovina in tutto o in parte, o presenta evidente pericolo di rovinare per difetto di costruzione o per vizio del suolo, l'architetto e l'imprenditore ne sono responsabili". Rispetto all'ascendente francese, la norma aveva, dunque, aggiunto un quid pluris (cioè le altre opere notabili e il pericolo di rovina). Ma - si noti - aveva mantenuto inalterato il soggetto della seconda proposizione subordinata ("...l'uno o l'altra..."), cioè l'edificio, cui appunto aveva aggiunto "altra opera notevole".

Un ulteriore e consapevole passo in avanti è stato operato dal codice civile del 1942, il quale prevede che quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.

Si legge nella relazione del Guardasigilli (par. 704): "Innovando poi al codice del 1865 si è creduto di non dover limitare la sfera di applicazione della norma in questione alle sole ipotesi di rovina di tutto o parte dell'opera o di evidente pericolo di rovina, ma si è estesa la garanzia **anche alle ipotesi in cui l'opera presenti gravi difetti. Naturalmente questi difetti devono essere molto gravi, oltre che riconoscibili al momento del collaudo, e devono incidere sempre sulla sostanza e sulla stabilità della costruzione, anche se non minacciano immediatamente il crollo di tutta la costruzione o di una parte di essa o non importano evidente pericolo di rovina. Non vi è dubbio che la giurisprudenza farà un'applicazione cauta di questa estensione, in conseguenza del carattere eccezionale della responsabilità dell'appaltatore".** (Il riferimento alla riconoscibilità dei gravi difetti al momento del collaudo è, ad evidenza, un fuor d'opera. Concessa per un decennio, la garanzia ex art. 1669 c.c. copre anche e soprattutto i gravi difetti che si manifestino soltanto in progresso di tempo).

Come si è visto, però, la postulata eccezionalità dell'art. 1669 c.c., non è valsa ad arginarne l'applicazione. Chiamata a dotare il sintagma "gravi difetti" di un orizzonte di senso, la giurisprudenza ha ovviamente seguito l'unica strada percorribile, quella di stemperare la vaghezza del concetto giuridico al calore dei fatti.

5.1. - Il mutamento di prospettiva nel codice del 1942 è evidente per due ragioni. La prima, d'ordine logico, è che la nozione di "gravi difetti" per la sua ampiezza è omogenea a qualunque opera, edilizia e non, per cui meglio si presta al riferimento, del pari generico, alle altre cose immobili. In secondo luogo, e l'argomento è di indole letterale, mentre nel testo del 1865 il soggetto della seconda

proposizione subordinata era l'edificio o altra opera notevole ("l'uno o l'altra"), nella frase che vi corrisponde nell'art. 1669 c.c., il soggetto diviene "l'opera", nozione che rimanda al risultato cui è tenuto l'appaltatore (art. 1655 c.c.). E dunque qualsiasi opera su di un immobile destinato a lunga durata, a prescindere dal fatto che, ove di natura edilizia, essa consista o non in una nuova fabbrica. Ben si comprende, allora, che nell'ampliare il catalogo dei casi di danno rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c., **l'aggiunta dei "gravi difetti" ha comportato per trascinamento l'estensione dell'area normativa della disposizione, includendovi qualsiasi opera immobiliare che (per traslato) sia di lunga durata e risulti viziata in grado severo per l'inadeguatezza del suolo o della costruzione. Ne è seguita, coerente nel suo impianto complessivo, l'interpretazione teleologica fornita dalla giurisprudenza, che è andata oltre l'originaria visione dell'art. 1669 c.c., come norma di protezione dell'incolumità pubblica, valorizzando la non meno avvertita esigenza che l'immobile possa essere goduto ed utilizzato in maniera conforme alla sua destinazione.**

Completano e confermano la validità di tale esito ermeneutico, l'irrazionalità (non conforme ad un'interpretazione costituzionalmente orientata) di un trattamento diverso tra fabbricazione iniziale e ristrutturazione edilizia, questa non diversamente da quella potendo essere foriera dei medesimi gravi pregiudizi; e la pertinente osservazione (v. la richiamata sentenza n. 22553/15) per cui costruire, nel suo significato corrente (oltre che etimologico) implica non l'edificare per la prima volta e dalle fondamenta, ma l'assemblare tra loro parti convenientemente disposte (cum struere, cioè ammassare insieme).

6. - Così ricomposta (la storia e) l'esegesi della norma, il vincolo letterale su cui l'interpretazione restrittiva dell'art. 1669 c.c. pretende di fondarsi perde la propria base logico-giuridica. **Infatti, riferire l'opera alla "costruzione" e questa a un nuovo fabbricato, inteso quale presupposto e limite della responsabilità aggravata dell'appaltatore (come ritiene Cass. n. 24143/07), non sembra possibile proprio dal punto di vista letterale.**

Si noti che nel testo della norma il sostantivo "costruzione" rappresenta un nomen actionis, nel senso che sta per "attività costruttiva"; e non potrebbe essere altrimenti, visto che se esso valesse (come mostra d'intendere la sentenza appena citata) quale specificazione riduttiva del soggetto (l'opera) della (terza, nel testo vigente) proposizione subordinata, si avrebbe una duplicazione di concetti ad un tempo inutile e fuorviante. Inoltre, il supposto impiego sinonimico di "costruzione" quale nuovo edificio, porterebbe a intendere la norma come se affermasse che l'opera può rovinare per difetto suo proprio.

Lettura criptica, questa, che restituirebbe inalterato all'interprete il problema ermeneutico, dovendosi stabilire cosa sia il vizio proprio di un'opera; salvo convenire che esso è quello che deriva (da un vizio del suolo o) dal difetto di costruzione, così confermandosi che quest'ultimo sostantivo allude, appunto, all'attività dell'appaltatore.

Non senza aggiungere che supponendo la tesi qui non condivisa, a) sarebbe stato ben più logico un diverso incipit della norma (e cioè, "Quando si tratta (della costruzione) di edifici..."); e b) il termine "costruzione" risulterebbe irriferibile agli altri immobili di lunga durata, pure contemplati dall'art. 1669 c.c., per i quali, paradossalmente, questa sarebbe applicabile solo se rovina, evidente pericolo di rovina o gravi difetti dipendessero da vizio del suolo, cioè da una soltanto delle due cause ivi indicate (e, per soprammercato, proprio quella che naturaliter fa pensare alle opere murarie).

Ancora. **Incentrando l'interpretazione dell'art. 1669 c.c., sul concetto di "costruzione" quale nuova edificazione, diverrebbe (se non automatico, almeno) spontaneo il rinvio al concetto normativo di costruzione così come elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di distanze. E, in effetti, Cass. n. 24143/07 sembra presupporlo lì dove afferma (cosa in sé condivisibile) che la norma in commento ricomprende la sopraelevazione, la quale è costruzione nuova ed autonoma rispetto all'edificio sopraelevato.** Ma è una tematica del tutto estranea, quella dell'art. 873 c.c. e ss., il rimando alla quale sortirebbe effetti contraddittori e inaccettabili anche per la tesi seguita dal citato precedente, sol che si consideri che ai fini delle distanze è costruzione un balcone (v. sentenza

n. 18282/16), ma non la ricostruzione fedele, integrale e senza variazioni plano-volumetriche di un edificio preesistente (v. ordinanza S.U. n. 21578/11 e sentenza n. 3391/09).

6.1. - Non meno controvertibile l'altro argomento - la specialità o l'eccezionalità della norma - utilizzato dall'interpretazione restrittiva dell'art. 1669 c.c., per escluderne l'applicazione analogica. In disparte il fatto che (i) solo di specialità potrebbe trattarsi, nel senso che la responsabilità aggravata prevista da detta disposizione è speciale rispetto al regime ordinario del risarcimento del danno per colpa ai sensi dell'art. 1668 c.c., comma 1; che (ii) tale specialità si è già attenuata fortemente allorché la giurisprudenza di questa Corte ha ammesso, oltre all'azione risarcitoria, quella di riduzione del prezzo, di condanna specifica all'eliminazione dei difetti dell'opera e di risoluzione, che costituiscono il contenuto della garanzia ordinaria cui è tenuto l'appaltatore (per l'affermativa, che sembra ormai consolidata, cfr. nn. 815/16, 8140/04, 8294/99, 10624/96, 1406/89 e 2763/84; contra, le più risalenti sentenze nn. 2954/83, 2561/80 e 1662/68); e che (iii) l'analogia serve a disciplinare ciò che non è positivizzato, non a riposizionare i termini di una regolamentazione data; tutto ciò a parte, quanto fin qui considerato dimostra come l'art. 1669 c.c., inclusa a pieno titolo gli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, la cui potenziale incidenza tanto sulla rovina o sul pericolo di rovina quanto sul normale godimento del bene non opera in modo dissimile dalle ipotesi di edificazione ex novo. Pertanto, la pur indubbia specialità della protezione di lunga durata accordata al committente (protezione che resiste anche al collaudo: cfr. Cass. nn. 7914/14, 1290/00 e 4026/74), non interferisce con la questione in oggetto.

7. - Poco o punto rilevante, e dunque non decisiva ai fini in esame, la natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 1669 c.c. - con carattere di specialità rispetto alla previsione generale dell'art. 2043 c.c. - costantemente affermata dalla giurisprudenza (tanto che Cass. nn. 4035/17 e 1674/12 hanno escluso che la relativa controversia possa rientrare nell'ambito della clausola che si limiti a compromettere in arbitri le liti nascenti da un contratto d'appalto). Tutt'altro che monolitica, invece, è al riguardo la dottrina.

Ammessa anche dalle sentenze nn. 24143/07 e 10658/15, che come detto escludono l'applicazione dell'art. 1669 c.c., alle ipotesi di riparazioni o modificazioni, la tesi della natura extracontrattuale di detta responsabilità; qualificata come ex lege (cfr. Cass. n. 261/70 e il brano della relazione al c.c. del 1942 riportato supra al paragrafo 5) e prevista per ragioni di ordine pubblico e di tutela dell'incolumità personale dei cittadini, quindi, inderogabile e irrinunciabile (v. Cass. n. 81/00), ha anch'essa origini remote, essendo stata altrettanto costantemente affermata dalla giurisprudenza sotto l'impero del c.c. del 1865 a partire dagli anni venti del XX secolo. Ciò allo scopo di riconoscere l'azione risarcitoria anche agli acquirenti del costruttore-venditore, essendo invalsa già in allora, con lo sviluppo delle attività edilizie, l'unificazione delle due figure.

7.1. - Ai limitati fini che qui rilevano può solo osservarsi che, come sopra detto, la categoria dei gravi difetti tende a spostare il baricentro dell'art. 1669 c.c., dall'incolumità dei terzi alla compromissione del godimento normale del bene, e dunque da un'ottica pubblicistica ed aquiliana ad una privatistica e contrattuale. Oltre a ciò, va considerata la maggior importanza che sul tema della tutela dei terzi ha assunto, invece, l'esperienza dell'appalto pubblico; l'espresso riconoscimento dell'azione anche agli aventi causa del committente (i quali possono agire anche contro il costruttore-venditore: fra le tante, v. Cass. nn. 467/14, 9370/13 e 2238/12 e 4622/02), il che ha privato del suo principale oggetto la teoria della responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c.; i più recenti approdi della dottrina sull'efficacia ultra partes del contratto; e - da ultima, ma non ultima - la possibilità che tale efficacia operi in favore dei terzi nei casi previsti dalla legge (art. 1372 cpv. c.c.). Tutto ciò rende ormai meno attuale il tema della natura extracontrattuale della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., che se non ha esaurito la propria funzione storica (per difetto di rilevanza non è questa la sede per appurarlo), di sicuro ha perso l'originaria centralità che aveva nell'interpretazione della norma.

8. - Per le considerazioni svolte l'unico motivo di ricorso deve ritenersi fondato. Conseguentemente la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Ancona,

che nel decidere il merito si atterrà al seguente principio di diritto: "l'art. 1669 c.c., è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo".

9. - Al giudice di rinvio è rimessa, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3, anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Omissis.

3. Rapporti con la responsabilità dell'appaltatore per vizi. Vizi dell'opera e difetti dell'opera: differenze: **Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2020, n. 26529.**

Massima:

In materia di appalto avente a oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina **dell'articolo 1669 del Cc, che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore**, ovvero in quella posta dagli articoli 1667 e 1668 del Cc in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato - se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo a elementi secondari e accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile.

3.1. Garanzia per gravi difetti dell'opera: accertamenti tecnici e decorrenza del termine di decadenza: **Cass. civ., sez. II, 30 settembre 2020, n. 20877.**

Massima:

In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, il termine per la relativa denuncia non inizia a decorrere finché il danneggiato non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione e imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. L'inizio della decorrenza del termine di decadenza può essere però legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato: non anche quando si tratti di problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi.

3.2. Segue: **Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 2020, n. 187.**

Omissis.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

- B.O. e A.B. convenivano in giudizio la EDIL V. di V.F. & figli s.n.c. e premesso di avere acquistato ciascuno un immobile, ubicati al piano terra dello stabile sito in (OMISSIS), realizzati dalla stessa convenuta, che con il passare del tempo si era verificata la formazione di muffe e di condensa sulle pareti di ognuna delle unità immobiliari e sui muri dei rispettivi locali box auto e cantina, che presentavano, altresì, "uno scarso isolamento acustico", chiedevano accertarsi la responsabilità

della società venditrice ai sensi dell'art. 1669 c.c., con condanna della stessa, previa riduzione del prezzo di acquisto, al risarcimento dei danni subiti;

- instaurato il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, la quale eccepiva la decadenza e la prescrizione dall'azione ai sensi dell'art. 1667 c.c., il Tribunale di Saluzzo adito, respinte le preliminari eccezioni, rigettava nel merito le domande attoree accertando che i vizi lamentati non integravano i presupposti previsti dall'art. 1669 c.c.;

- sul gravame interposto dagli originari attori, la Corte di appello di Torino, nella resistenza della società appellata, rigettava l'impugnazione e per l'effetto confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo che dovesse escludersi che i vizi evidenziati, anche ove riconducibili all'attività di costruzione dell'appellata, potessero essere considerati strutturali ed idonei a compromettere l'usuale godimento delle due unità immobiliari;

- per la cassazione della sentenza di appello ricorrono la B. e l' A. sulla base di due motivi;

- è rimasta intimata la EDIL V. di V.F. & figli s.n.c..

Atteso che:

- con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1669 c.c., in relazione all'art. 32, comma 1 e all'art. 2 Cost., comma 2, art. 832 c.c. e al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, per avere la Corte di appello non già statuito sulla fondatezza delle loro pretese, ma sul fatto che fosse errato il titolo di responsabilità richiamato.

La censura è manifestamente infondata per avere la Corte rilevato che la domanda proposta atteneva, "expressis verbis", al paradigma tipizzato dall'art. 1669 c.c. e la doglianza non chiarisce i diversi termini della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo del primo e del secondo grado. Va, altresì, puntualizzato come il vigente art. 1669 c.c., al pari del corrispondente art. 1639 dell'abrogato codice civile del 1865, configuri una responsabilità extracontrattuale sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e solidità degli edifici, nonché delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e al fine di tutelare in tal modo l'incolumità personale. Peraltro, l'art. 1669 c.c., ha ampliato la portata del suo predecessore art. 1639, avendo incluso tra i difetti, di cui il costruttore è tenuto a rispondere, nel termine in esso indicato, anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità, totale o parziale, dell'edificio, possano essere, comunque, qualificati "gravi".

La gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, nè è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.

Questa Corte ha così costantemente spiegato che configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorchè la **realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera** (nella specie, i difetti costruttivi lamentati avevano determinato l'insorgere di isolati fenomeni di muffe e di tracce di umidità, oltre a dedotta mancanza di adozione di accorgimenti particolari finalizzati all'isolamento acustico, peraltro non richiesti dall'ente comunale), purchè tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorchè ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (Cass. Sez. Un. 27 marzo 2017, n. 7756; Cass. 9 settembre 2013 n. 20644; Cass. 3 gennaio 2013 n. 84; Cass. 4 ottobre 2011 n. 20307; Cass. 15 settembre 2009 n. 19868).

Peraltro, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c., ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c., in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta, quindi, di stabilire

se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, **dovendo egli accertare anche se, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, essi siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile.** Questo accertamento di merito è sottratto al sindacato di legittimità se, come nel caso in esame, adeguatamente motivato (Cass. 26 aprile 2005 n. 8577; Cass. 21 aprile 1994 n. 3794);

- con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1667 c.c., con riferimento alla statuizione della Corte territoriale secondo cui gli attori avevano agito esclusivamente ai sensi dell'art. 1669 c.c., non essendo invocabile nella specie la diversa fattispecie prevista solo in tema di appalto, mentre avrebbe dovuto provvedere autonomamente alla qualificazione della domanda per il principio iura novit curia.

Anche siffatta doglianza è priva di pregio.

E' fuori discussione che i ricorrenti B. e A. acquistarono le loro unità immobiliari dall'impresa costruttrice Edil V..

E' pertanto fuori discussione che i predetti stipularono con l'impresa dei contratti di compravendita e non un contratto di appalto.

Ciò posto, non ha consistenza la pretesa di garanzia per difetti dell'appartamento, a norma dell'art. 1667 c.c. - che prevede la prescrizione dell'azione contro l'appaltatore in due anni dal giorno della consegna dell'opera - in quanto alla Edil V. andrebbe - secondo i ricorrenti - attribuita la qualifica di "appaltatore-venditore". Appaltatore è la parte che stipula il contratto previsto dall'art. 1655 c.c., ed il fatto che l'impresa sia stata anche costruttrice dell'immobile venduto non rende evidentemente l'impresa medesima "appaltatore", nei confronti dei compratori, e "committenti" questi ultimi.

Orbene, **l'azione per ottenere l'adempimento del contratto di appalto e l'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spetta esclusivamente al committente** (cfr. Cass. n. 11450 del 1992) e configura **una responsabilità dell'appaltatore di natura contrattuale** (cfr., tra le tante di recente, Cass. n. 26574 del 2017). E' viceversa la responsabilità sancita dall'art. 1669 c.c. - responsabilità di natura extracontrattuale (per quanto sopra esposto, con riferimento al primo mezzo) - operante non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente (cfr. già Cass. 20 novembre 1975 n. 3899). Alle norme ed ai principi di diritto cennati ha puntualmente fatto riferimento la Corte di appello, rettamente ritenendo **l'azione proposta nei confronti del venditore e di natura contrattuale (artt. 1490 c.c. e segg.)**. Non sussiste pertanto la denunciata violazione dell'art. 1667 c.c., avendo i ricorrenti proposto originariamente un'azione ex art. 1669 c.c., ed avendo la Corte di merito ritenuto nuovo, e pertanto inammissibile, il richiamo degli stessi operato nell'atto di appello all'art. 1667 c.c., che come chiarito, delinea l'azione accordata al committente in relazione al contratto di appalto.

Risultato infondato in ogni sua parte, il proposto ricorso deve rigettarsi. Non deve farsi luogo ad una pronuncia sulle spese processuali in difetto di difesa della controparte, rimasta intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

Omissis.

Omissis.